



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CROTONE**  
**SEZIONE CIVILE**

Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa  
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 692/2017 r.g. proposta

**da**

in persona del legale rappresentante  
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elio Manica, domiciliatario (con studio in  
Cro-tone, alla via U. Foscolo, n. 18/b) per mandato in calce all'atto di citazione;

**- attrice-**

**contro**

**- convenuta -**

---



## CONCLUSIONI

All'udienza del 21.11.2018 le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione della causa, con i termini.

## MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono riassumersi come segue.

I.1.- Con atto di citazione notificato il 22-27.3.2017, esponeva: di aver acceso in data 4.6.1992, presso l' Filiale di Cro-  
tone il conto corrente n. 3964263; che in data 6.10.2005 aveva sottoscritto con il medesimo Istituto di Credito un contratto di mutuo ipotecario n. 055.000.1226274 di € 800.000,00; che per tutta la durata del rapporto di conto corrente la Banca aveva applicato commissioni di massimo scoperto senza determinazione, aveva percepito somme a titolo di spese senza pattuizione scritta, aveva utilizzato un sistema di antergazione o postergazione dei giorni di valuta fittizio; che per il contratto di finanziamento la Banca aveva erogato un capitale inferiore rispetto a quello contrattualizzato. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità delle somme corrisposte in relazione al conto corrente n. 3964263 a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese, della nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in aumento in quanto mai pattuiti contrattualmente e comunque successivamente variati e per l'effetto la declaratoria di inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali con conseguente epurazione di ogni voce a titolo di interessi, in subordine con applicazione degli interessi al saggio legale, l'accertamento



come non dovute delle somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per interessi, spese, commissioni e competenze, l'accertamento della nullità del contratto di mutuo, con accertamento che alla data del 31.3.2016 il conto corrente presentava un saldo attivo in favore del correntista di € 58.376,92 con ordine a [redacted] di provvedere all'annotazione e che alla medesima data il mutuo presentava un importo residuo effettivo di € 91.745,10 in linea capitale con ordine a [redacted] di provvedere al ricalcolo del piano di ammortamento per le rate a scadere, l'ordine alla Banca convenuta di cancellazione o rettifica della segnalazione eventualmente inviata alla Centrale Rischi di Bankitalia, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti.

**I.2.-** La banca convenuta si costituiva in data 21.6.2017, deducendo: che il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 3964263 (in precedenza n. 10320/00), acceso in data 4.6.1992, era ancora in corso; che in data 6.10.2005, la società attrice aveva stipulato con la deducente contratto di mutuo fondiario con il quale la banca concedeva a prestito la somma complessiva di € 800.000,00, con rilascio di garanzia ipotecaria da parte della [redacted] su immobile di sua proprietà sito in Crotone, da rimborsarsi entro 180 mesi. Eccepiva la prescrizione decennale delle pretese attoree con riferimento al decennio precedente al 27.3.2017 (data di notifica dell'atto introduttivo), la decadenza dalle contestazioni, avendo l'attrice ricevuto regolarmente tutti gli estratti conto periodici e non avendo formulato alcuna opposizione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, avendo assunto comportamenti coerenti con le previsioni di legge e contrattuali ed essendosi adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000, non avendo applicato interessi anatocistici e/o usurari ed avendo applicato commissioni e spese come contrattualmente regolati. Eccepiva inoltre la carenza di legittimazione attiva dell'attrice quanto al contratto di mutuo, atteso che i diritti e gli obblighi relativi al detto rapporto erano stati trasferiti in capo alla società s.r.l. a seguito di operazione di scissione societaria parziale del 14.4.2014.

**I.3.-** Nel corso del giudizio era espletata una c.t.u. di natura contabile.



**I.4.-** All'udienza del 21.11.2018, sulle conclusioni precisate come da verbale e riportate in epigrafe, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

\* \* \* \*

**II.-** Deve preliminarmente rilevarsi che per le contestazioni sollevate dall'attrice relativamente al mutuo fondiario a rogito del dott. Giulio Capocasa-  
le, Notaio in Crotona, n. 70418 rep. e n. 21855 racc., è stata espressa rinuncia nella memoria *ex art.* 183 c.p.c. n. 2, con la conseguenza che le stesse non saranno analizzate.

**II.1.-** Con la domanda giudiziale, l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle somme corrisposte in relazione al conto corrente n. 3964263 a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese, della nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in aumento in quanto mai pattuiti contrattualmente e comunque successivamente variati e per l'effetto la declaratoria di inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali con conseguente epurazione di ogni voce a titolo di interessi, in subordine con applicazione degli interessi al saggio legale, l'accertamento come non dovute delle somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per interessi, spese, commissioni e competenze, con accertamento che alla data del 31.3.2016 il conto corrente presentava un saldo attivo in favore del correntista di € 58.376,92 con ordine a Unicredit di provvedere all'annotazione.

La clausola di capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori del cliente va considerata radicalmente nulla, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. la "storica" Cass., Sez. Un., 4.11.2004, n. 21095), per contrarietà alla norma imperativa *ex art.* 1283 c.c., non sussistendo un uso normativo legittimante il relativo regime di capitalizzazione, bensì, al



più, un uso negoziale, unilateralmente imposto dalle banche ai propri clienti: tale indirizzo giurisprudenziale è talmente pacifico, da poter essere ormai considerato vero e proprio “diritto vivente”, che si applica anche ai contratti conclusi precedentemente rispetto al mutato indirizzo giurisprudenziale.

La declaratoria di nullità della suddetta clausola ha posto il problema di valutare se, una volta esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il ricalcolo delle somme dovute alla banca dovesse avvenire con la capitalizzazione annuale o escludendo qualsiasi capitalizzazione. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24418/2010, hanno aderito alla tesi secondo cui non va applicato alcun criterio di capitalizzazione, evidenziando come non sia giuridicamente sostenibile l’assunto secondo cui, venuta meno la previsione che assoggetta gli interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, possa trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale stabilita per gli interessi creditori.

Alla dichiarazione di nullità ex art. 1283 c.c. della clausola anatocistica contenuta nel contratto stipulato anteriormente all’entrata in vigore della delibera CICR 22 aprile 2000, consegue pertanto il ricalcolo dei relativi saldi, scorporati dalla capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di alcuna diversa capitalizzazione sugli interessi a debito (così, Trib. Bari, 24.4.2014, n. 2071).

Anche recentemente, la giurisprudenza conferma tale ricostruzione, sostenendo che “gli usi bancari in materia di anatocismo non hanno natura di fonte di diritto; di conseguenza, la disciplina applicabile non può che essere quella legale, ossia l’art. 1283 c.c. con la conseguenza che trova conferma il principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calco-



lare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione perché lo stesso art. 1283 c.c. osterebbe anche ad una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale. Ciò in quanto detti interessi si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato” (Corte app. Ancona, 29.8.2018, n. 1853) e che “la capitalizzazione degli interessi a debito, nel periodo anteriore al 22/4/2000 (data di entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio -CICR- del 9/2/2000), non può essere operata se non oggetto di specifica pattuizione, non essendo valido il mero rinvio alle condizioni usualmente applicate, ne consegue che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, è da ritenersi illegittima per violazione dell'art. 76 Cost. della norma contenuta nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Il divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.” (Trib. Roma, Sez. XVI, 20.3.2018, n. 5944).

Quanto alla commissione di massimo scoperto, intesa come obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario, allorché lo stesso abbia utilizzato credito sforando il limite di fido concessogli dall'istituto di credito, la stessa deve ritenersi compatibile con l'esercizio dell'autonomia contrattuale a condizione che le parti abbiano previsto espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) (Trib. Modena, 5.4.2012, n. 593; Trib. Piacenza, 12.4.2011, n. 309).

La commissione di massimo scoperto, che può essere definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a fa-



vore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, non può, proprio per questa sua funzione, essere considerata priva di causa; essa, in effetti, o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'essere conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un certo periodo di tempo (e, quindi, costituisce un corrispettivo autonomo dagli interessi), indipendentemente dal suo utilizzo (Trib. Perugia, 30.7.2018, n. 1064).

Le clausole di massimo scoperto che "si limitano genericamente ad indicare la percentuale di commissione di massimo scoperto applicata al conto, senza specificare su quali importi e per quali periodi essa venga applicata, in tal modo non consentendo al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca" (così, con ragionamento condivisibile, Trib. Bari, 24.4.2014, n. 2071), devono, invece, essere reputate nulle.

La commissione di massimo scoperto è una clausola prevista ed applicata da alcuni istituti di credito sotto due forme: la prima, cosiddetta commissione di mancato utilizzo, consiste in una somma espressione di una percentuale calcolata sull'accordato al netto dell'utilizzato; la seconda, vera e propria commissione di massimo scoperto, molto più frequente, calcolata sulla somma massima utilizzata dal cliente, solitamente su base trimestrale, per un certo periodo (prima dell'eventuale ripristino); tali commissioni sono in genere previste nell'ambito dei contratti di apertura di credito, ma vengono talora applicate anche ai rapporti di conto corrente bancario, nel caso di fidi di fatto (cioè di scoperture o sconfinamenti di conto corrente); la validità della clausola di massimo scoperto è connessa alla specificità della pattuizione, nel senso che essa è valida



solo nel caso in cui possa ravvisarsi nel patto negoziale una causa autonoma e diversa rispetto a quella sottesa all'addebito di interessi passivi e, quindi, solo nel caso in cui la commissione sia prevista a fronte dell'effettivo utilizzo di una certa somma, per un certo periodo di tempo (Trib. Pisa, 25.6.2018, n. 583).

Essendo, inoltre, stata eccepita dalla banca convenuta la prescrizione decennale, deve aderirsi al riguardo all'orientamento giurisprudenziale che ritiene che "l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria. Grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto" (Cass., 30.10.2018, n. 27704). L'azione di ripetizione di indebitto, infatti, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (così, Trib. Livorno, 26.9.2018, n. 984).

Ebbene, sulla scorta dei predetti principi di origine prettamente giurisprudenziale, il c.t.u. nominato, dott. \_\_\_\_\_ ha preliminarmente precisato di aver fatto riferimento al calcolo del TEG per l'intero periodo, soffermandosi sulla circostanza che le metodologie di calcolo del TEG sono state



diramate dalla Banca d'Italia con circolare dell'agosto 2009 e precisando ulteriormente di essersi attenuto fedelmente alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, svolgendo i calcoli con riferimento al capitale accordato dall'Istituto di credito, tenendo conto della data dell'entrata in vigore della l. n. 108/1996 (2° trimestre anno 1997) e dei trimestri in cui il conto corrente non era affidato, nei quali ha valutato come base l'erogato, anziché l'accordato.

Il c.t.u. ha inoltre verificato la sussistenza dell'usura sopravvenuta.

Sul punto, tuttavia, deve registrarsi un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, al fine di ricomporre un contrasto tra Sezioni semplici, si è pronunciata nel 2017 con una sentenza con la quale ha chiarito che allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula" (Cass., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24675). Tale principio di diritto, enunciato dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un contratto di mutuo, deve ritenersi tuttavia di portata generale, muovendo dall'interpretazione delle norme che disciplinano il fenomeno usurario nel suo complesso ed è quindi applicabile anche ai rapporti di conto corrente.

Ebbene, sulla scorta di tale principio, può analizzarsi l'esito della consulenza tecnica d'ufficio.

Il c.t.u. ha analizzato il conto corrente oggetto di perizia, precisando che il periodo analizzato da dal secondo trimestre del 1992 al primo trimestre del 2016 per ventiquattro anni, pari a 96 trimestri e 288 mesi e la scoperta media in linea capitale dell'intero periodo è pari ad € 44.475,75. Ha poi accertato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri (2° e 3° 1998, 1°, 2° e 4° 1999, dal 1° al 4° 2000), epurando il conto dagli addebiti della Banca.



Tale metodologia non può essere condivisa, in virtù del nuovo orientamento della Cassazione a Sezioni Unite su richiamato, con la conseguenza che gli addebiti operati dalla Banca non potranno essere epurati, a differenza di quanto fatto nella perizia dal c.t.u.

Resta pertanto assorbita, in ragione del rigetto della domanda attorea sul punto, la questione dell'onere della prova che incombe sull'attrice o sulla convenuta in merito all'onere di esibizione dei Decreti ministeriali recanti la rilevazione del TEGM applicabile nei trimestri di riferimento ai sensi della Legge n. 108/96.

Correttamente invece il c.t.u. ha epurato i conteggi dall'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto e altre spese, tenendo conto che la relativa pattuizione non è stata esibita dalla Banca, sulla quale - a fronte della specifica contestazione di parte attrice - incombeva l'onere della prova della sussistenza di pattuizioni che consentissero la loro applicazione nei calcoli.

Allo stesso modo, correttamente il c.t.u. - considerato che la Banca non ha esibito i contratti - non ha applicato alcuna capitalizzazione degli interessi per il conto corrente ed ha effettuato i ricalcoli con capitalizzazione degli interessi debitori e creditori alla data del 26.3.2013 con cadenza trimestrale per il contratto di affidamento ( e pertanto sino al primo trimestre 2013 ha elaborato un prospetto contenente i recuperi emersi trimestre per trimestre e riportati al temine del periodo di conto corrente; dal secondo trimestre 2013 invece i recuperi dare/avere scaturenti dal ricalcolo del conto corrente svolto alla luce delle indicazioni stabilite nel quesito dato dal Giudice sono state di volta in volta riportate nel trimestre successivo, con ciò applicando la capitalizzazione sia debitoria che creditoria degli interessi e spese con periodicità trimestrale come pattuito nel contratto di affidamento del 26.3.2013) ed ha applicato per tutta la durata del rapporto di conto il tasso nella misura prevista dall'art. 117, comma 7 lett. a), D. Lgs. n. 385/1993, cioè il tasso nominale minimo dei BOT a 12 mesi.



Non può essere accolta, infine, l'eccezione di prescrizione come formulata dalla banca convenuta con riferimento al decennio precedente al 27.3.2017 (data di notifica dell'atto di citazione), atteso che la Banca non ha elencato analiticamente le rimesse solutorie che sarebbero coperte dalla prescrizione, con la conseguenza che tale eccezione si appalesa generica. Bisogna inoltre tener conto della circostanza che il conto corrente non era estinto alla data dell'introduzione del giudizio, in tal caso la giurisprudenza ritenendo che non si maturi alcuna prescrizione.

Con la già citata sentenza n. 24418/2010, infatti, la Corte di Cassazione ha distinto le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie nei rapporti bancari al fine della decorrenza della prescrizione, ritenendo che la prescrizione nei rapporti bancari inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).

Non risulta provato che le rimesse effettuate nel caso di specie fossero ripristinatorie o solutorie, con la conseguenza che l'eccezione della Banca convenuta resta generica.

**II.2.-** In accoglimento parziale della domanda attorea la banca convenuta deve essere, pertanto, condannata a provvedere all'annotazione (essendo il rapporto ancora in corso), del nuovo saldo con riferimento ai calcoli effettuati dal c.t.u. in merito alle censure accolte, che concernono soltanto l'addebito di cms ed altre spese e la capitalizzazione, mentre deve essere rigettata la domanda attorea con riferimento alla verifica effettuata dal c.t.u. in merito all'usura c.d. sopravvenuta.

**II.3.-** Anche la domanda di risarcimento del danno come formulata dall'attrice deve essere rigettata, in quanto solo genericamente formulata, così



come la domanda di ordine di cancellazione e/o rettifica dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, atteso che parte attrice non ha dimostrato che tale segnalazione effettivamente vi sia stata.

**III.-** In ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea e della decisione sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali, anche disattendendo parzialmente l'esito della c.t.u., sussistono le ragioni di soccombenza reciproca di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.

Anche i compensi di c.t.u., come liquidati in corso di causa, sono posti a carico delle parti, in solido.

### P.Q.M.

il Tribunale di Crotone, sezione civile, nella suddetta composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione ritualmente notificato, da

:

---

**a) in accoglimento parziale della domanda attorea, accerta** l'illegittimità delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto e spese e pertanto la parziale illegittimità delle condizioni applicate al rapporto e per l'effetto, effettuato il ricalcolo del rapporto in essere tra le parti, **condanna** la banca convenuta all'annotazione in conto corrente del nuovo saldo al 31.3.2016 come da calcoli del c.t.u., con esclusione della riduzione operata in merito all'accertata usura sopravvenuta per i trimestri 2° e 3° 1998, 1°, 2° e 4° 1999, dal 1° al 4° 2000 e con applicazione dei calcoli del c.t.u. per le altre censure dell'attrice;

**b) rigetta** tutte le altre domande;



c) **compensa** integralmente le spese del giudizio;

d) **pone definitivamente** a carico delle parti, in solido, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa.

*Così deciso in Crotona, il 9 marzo 2019*

Il Giudice

*dott.ssa Alessandra Angiuli*

